

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 2217)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(BODRATO)

(V. Stampato Camera n. 2315)

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Istruzione e Belle Arti)
della Camera dei deputati nella seduta del 10 marzo 1983*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 24 marzo 1983*

Rappresentanza degli studenti e degli iscritti al dottorato di
ricerca nei Consigli di facoltà e di dipartimento

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

La rappresentanza degli studenti di cui al secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, fa parte dei Consigli di facoltà.

Ad essa si applicano le stesse disposizioni previste per la partecipazione della rappresentanza studentesca ai corsi di laurea e di indirizzo.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E PROPOSIZIONI - DOCUMENTI

I rappresentanti degli iscritti al dottorato di ricerca, di cui all'articolo 84, ottavo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, partecipano con voto deliberativo al Consiglio di dipartimento o, se il dipartimento non sia costituito, al Consiglio di facoltà, qualora l'Università sia sede di dottorato di ricerca. La determinazione del numero dei rispettivi rappresentanti, non inferiore a tre, e le relative modalità di elezione, sono stabilite nel Regolamento previsto nell'articolo 85, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica.